



COMUNE di MONTONE

(Provincia di Perugia)

PROTEZIONE CIVILE

AGGIORNAMENTO EMERGENZA "CORONAVIRUS" NUOVO AVVISO ALLA POPOLAZIONE

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/3/2020, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/3/2020;

Visto l'art. 1 del suddetto DPCM 11/3/2020 e l'art. 1 del suddetto DPCM 12/3/2020 che dispongono le misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale per il diffondersi del virus COVID-19.

INFORMA LA POPOLAZIONE SULLE SEGUENTI MISURE OBBLIGATORIE

1. **È VIETATO** sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. **È VIETATO** a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
3. **A TUTTI COLORO** che presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e **limitare al massimo i contatti sociali**, contattando il proprio medico curante.
4. **SONO SOSPESI** tutte le manifestazioni organizzate, i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, gli eventi in luogo pubblico o privato, ogni spettacolo culturale di qualsiasi natura, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
5. **SONO SOSPESI** le **ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI** ad eccezione di quelle che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali e quelle indicate nell'**allegato 1 al DPCM 22/3/2020**; queste possono comunque proseguire l'attività se organizzate in modalità di lavoro a distanza.
6. **RESTANO CONSENTITE** le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all' **allegato 1 al DPCM 22/3/2020**, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.
7. **SONO SOSPESI** le **ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE** (escluse le mense e catering), **BAR, GELATERIE, PASTICCERIE, PUB**, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, servizi alla persona (**PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTE**) con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
8. **SONO SOSPESI** le **ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, I MERCATI**, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
9. **È CONSENTITA** l'attività di produzione, **trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci**, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
10. **SONO CONSENTITE** le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
11. **SONO CHIUSI** i musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
12. **È CONSENTITO** lo svolgimento delle attività di **RISTORAZIONE con consegna a domicilio**, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
13. **SONO CONSENTITE** le attività commerciali di vendita al dettaglio di soli **GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ, LE EDICOLE, I TABACCAI, LE FARMACIE** e parafarmacie, con la condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.
14. **È FORTEMENTE RACCOMANDATO** presso gli esercizi commerciali che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
15. **SONO SOSPESI** altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
16. **SONO CONSENTITI** lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
17. **SONO GARANTITI** esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, uffici postali, attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
18. **È VIETATO** l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici
19. **È VIETATO** svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
20. **SONO SOSPESI fino al 3 APRILE 2020** i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
21. **SONO SOSPESI** i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
22. **L'APERTURA DEI LUOGHI DI CULTO** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
23. **SONO SOSPESI** le ceremonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

TUTTE LE SUDDETTE DISPOSIZIONI SONO VALIDE FINO AL 3 APRILE 2020